

Divorzio Breve (retroattivo) ma separazione dovrebbe essere Extrema Ratio Tomeo

Comunicato - 29/05/2014 - Avellino - www.cinquerighe.it

“Dopo la Legge 219 del 2012 di unificazione dello status dei figli, un’altra importante riforma che ha interessato il Diritto di Famiglia, e quella che quest’oggi è stata approvata dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, e che introduce importanti novità sia in relazione allo scioglimento del matrimonio che alla comunione tra i coniugi, introducendo il “divorzio breve”. Ad “illustrare”, Tiziana Tomeo, Presidente Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni. “La novella modifica la previgente L. 898/1970 e che prevedeva una separazione di tre anni a decorrere dall’udienza presidenziale, mentre con la nuova disciplina, sarà possibile che il dies a quo coincida o con il deposito del ricorso o con la sua notifica, qualora presentato da un solo coniuge. È importante inoltre, la previsione di scioglimento della comunione che rappresenta la logica conseguenza del provvedimento che il giudice emette, autorizzando i coniugi a vivere separati o che viene disposta alla sottoscrizione della separazione consensuale; tale intervento favorisce la celerità e la speditezza del processo, considerato che allo stato, la domanda di divisione dei beni può essere presentata solo quando l’accordo è stato omologato o quando è diventata definitiva la sentenza di separazione. La novella, che è immediatamente applicabile, è suscettibile di essere applicata anche ai procedimenti in corso, avendo efficacia retroattiva. Certamente, il Legislatore aveva il dovere di addivenire a tali modifiche, quanto meno per rendere uniforme al resto dell’Europa la tempistica del divorzio. La struttura della L.898 è stata modificata quasi integralmente e non poteva essere diversamente dopo più di quarant’anni; la società è in continua e repentina evoluzione ed anche il concetto di famiglia non è più vincolato all’unico, tradizionalmente recepito di famiglia nucleare, essendo urgente la predisposizione di un sistema giuridico che tuteli anche le unioni di fatto e con esse, quelle omosessuali. In conclusione, è da salutare senza dubbio positivamente la riduzione dei termini di “attesa” e che troppo spesso rappresentano invece l’anticamera di ulteriori e feroci conflitti, ma dall’altro canto, non bisogna pensare che tale circostanza possa inficiare la natura e l’essenza stessa del matrimonio, la cui caratteristica essenziale è rappresentata dall’indissolubilità del vincolo. Il matrimonio, chiude la Tomeo attraverso la “nota”, deve comunque rimanere il punto fermo e la strada da percorrere in alternativa all’unione di fatto, che proprio in quanto differente dal matrimonio, sarebbe auspicabile, rappresentando la separazione, a mio avviso, solo l’extrema ratio e non la soluzione più semplice ed immediata”.

